

n. 48/2023 R.G. P.U. (Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore)

N. 15/2024 SENTENZA

N. 5/2024 R.G. R.D.C.

N. 492/2024 CRONOLOGICO

N. 26/2024 REPERTORIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile - Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Enmanuele Agostini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA (art. 70 co. 7 C.C.I.)

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da DANIELE Bruno (C.F.: DNLBRN62D07D122T) con l'ausilio dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti, in persona del gestore della crisi dott.ssa Maria Teresa Scerbo, con l'avv. Ferruccio Manica quale *advisor* legale;

Il Tribunale,

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;

preso atto che la durata del piano è di 70 mesi e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi €24.163,52, che saranno versati mediante rate mensili dell'importo di € 351,20, destinate al pagamento dei prededucibili, dalla rata 1 alla rata 10, di €311,00, destinate al pagamento dei privilegiati, dalla rata 11 alla rata 22, di €352,49, destinate al pagamento dei chirografari, dalla rata 23 alla rata 70, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale, non esigua, del 15%;

considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;

considerato che la domanda di omologazione è accompagnata dalla contestazione del creditore, con cessione del quinto, SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a., titolare di un credito residuo molto esiguo e pari, ad una disamina sommaria degli atti, a meno di €500,00;

ritenuto che il confronto tra lo scenario di cui al piano presentato e l'alternativa liquidatoria, al fine cui è chiamato il giudice ai sensi dell'art. 70 co. 9 C.C.I. nel caso di contestazione, renda preferibile il primo ponendo mente al fatto che 1. il debitore null'altro ha se non il reddito da lavoro dipendente con retribuzione pari ad €1.210,00, 2. nel caso di liquidazione controllata il liquidatore non potrebbe apprendere per i creditori una quota superiore al quinto dello stipendio, pari a €242 mensili; 3. la durata massima della liquidazione controllata è pari ad anni 3 per un totale di attivo realizzabile di €8.712,00; 4. presupponendo che le spese di procedure tra O.C.C. e advisor legale siano costanti nell'una e nell'altra ipotesi nel piano del consumatore in 70 mesi restano per i chirografari €17.651,53, mentre nella liquidazione controllata in 36 mesi restano per i chirografari €2.201,00; 5. in definitiva nell'alternativa liquidatoria l'importo complessivo messo a servizio del ceto creditorio, e quindi anche del creditore dissenziente, si attesta al 12,47% di quanto offerto nel piano di ristrutturazione; ritenuto quindi che tale verifica deve concludersi con esito positivo; considerato che, posto quanto precede, l'O.C.C. - Gestore della crisi non ha proposto alcuna modifica del piano;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da DANIELE Bruno (C.F.: DNLBRN62D07D122T);

dispone che l'O.C.C. - Gestore della crisi nominato, dott.ssa Maria Teresa Scerbo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;

dispone che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara archiviata la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Crotone, li 13 maggio 2024

Il Giudice Designato
Dott. Emmanuele Agostini